

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20/10/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.623,00 relativo alle commissioni non maturate e ai premi assicurativi non goduti;
- il rimborso delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente, che la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 non esplica effetto nei rapporti diretti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa l'efficacia retroattiva dell'art. 16 della Direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
- sempre in via preliminare, che il cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso delle voci di costo ripetibili, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento);
- che l'art. 4 delle condizioni generali di contratto specifica in modo dettagliato e puntuale le attività per le quali sono stati utilizzati i predetti costi, indicando i criteri di calcolo della quota non goduta in caso di estinzione anticipata;

- che l'art. 13 delle riferite condizioni generali specifica nel dettaglio i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata e il criterio di calcolo della quota non goduta delle commissioni per il caso di estinzione anticipata;
 - che il ricorrente ha sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, fornendo pertanto al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto, in ogni momento della vita del finanziamento stesso;
 - che pertanto, essendosi dunque verificata l'estinzione alla quota n. 49, la somma rimborsata al ricorrente, a titolo di quota non goduta delle commissioni intermediario finanziario, è stata pari ad € 101,09;
 - con riferimento alle "spese invio comunicazioni periodiche" che le stesse sono state riconosciute in sede di estinzione anticipata secondo il metodo pro quota;
 - che le commissioni di distribuzione, come chiarito dal citato art. 4, sono relative ad un costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata e che il relativo importo è stato corrisposto all'intermediario del credito, come da fattura allegata, ed impiegato da quest'ultimo per lo svolgimento di attività inerenti unicamente la fase preliminare del rapporto;
 - la non rimborsabilità delle spese legali attesa la natura seriale del ricorso;
- Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preventiva il Collegio ritiene opportuno provvedere all'individuazione delle voci di costo reclamate, atteso che il ricorrente, pur non specificando l'imputazione dell'importo complessivo reclamato a titolo di "commissioni finanziarie, commissioni accessorie e premio assicurativo non goduto", premette di avere corrisposto per effetto della stipulazione del contratto le commissioni in favore dell'intermediario finanziario e le commissioni di distribuzione. Alla luce di quanto sopra osservato, devono considerarsi reclamate tali ultime voci di costo.

In via preliminare, mette conto valutare la validità e l'efficacia della quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente, in cui è dato leggere una chiara dichiarazione di rinuncia alla corresponsione da parte dell'Intermediario "...di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti..."

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto" e "reciproche concessioni" da parte dei transigenti (Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17).

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che il tenore letterale della quietanza non lascia trasparire un chiaro intento transattivo, nell'accezione sopra chiarita, e difetta dell'analiticità nell'individuazione quantitativa e qualitativa richiesta dall'orientamento di questo Arbitro.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che l'eccezione non sia meritevole di accoglimento.

Nel merito il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio "priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12969 del 20 maggio 2021

Fatte queste premesse, in relazione al contratto di finanziamento in esame, il Collegio riscontra e accerta la natura recurring delle riportate voci di costo, in quanto riferibili anche alla fase di svolgimento del rapporto.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto al rimborso in favore del ricorrente secondo il seguente prospetto applicato alle diverse componenti commissionali reclamate, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti.

durata del finanziamento	▶ 120
rate scadute	▶ 49
rate residue	71

TAN	▶ 4,90%
-----	---------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,47%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborso	
☐	comm. Intermediario (recurring)	€ 899,28	€ 532,07 ●	€ 336,97 ○	€ 0,00	€ 101,09	€ 430,98
☐	comm. distribuzione (recurring)	€ 2.016,00	€ 1.192,80 ●	€ 755,42 ○	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,80
☐	(recurring)	€ 0,00	€ 0,00 ●	€ 0,00 ○		€ 0,00	€ 0,00
☐	---	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ●			€ 0,00
☐	---	€ 0,00	€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
☒			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○			€ 0,00
rimborso senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.624
Interessi legali							no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.623,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI